



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 25/01/2024, n. 112: Accesso agli atti. L'inesistenza della documentazione di cui si chiede l'ostensione (rinvenibile negli affidamenti diretti quando si chiede ad es. copia del bando) comporta di per sé il rigetto dell'istanza di accesso, di cui il GA non può che prendere atto, se non risultano evidenze contrarie.

Con la sentenza in esame, il TAR Veneto ha respinto il ricorso presentato contro il silenzio-rifiuto ipotizzato dall'istante-ricorrente a fronte di una istanza di accesso difensivo finalizzata all'ostensione dei documenti (tra cui il bando e il contratto) concernenti alcuni affidamenti disposti a favore di un certo operatore economico e non evasa dall'Amministrazione, sul presupposto di non detenere quanto richiesto, avendo operato un affidamento diretto mediante scambio di corrispondenza commerciale.

Al di là del caso concreto, la pronuncia è interessante perché il TAR Veneto aderisce all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la dichiarazione dell'Amministrazione di inesistenza dei documenti di cui è chiesta l'ostensione comporta di per sé il rigetto della pretesa conoscitiva, per carenza del suo oggetto; infatti, *"laddove l'Amministrazione resistente abbia dichiarato, assumendone la responsabilità, che i documenti richiesti sono inesistenti, per essi vi è un'oggettiva e assoluta impossibilità di provvedere alla relativa ostensione, per cui il giudice non può che pretendere atto dell'inesistenza (allegata e giustificata) dei documenti richiesti, pervenendo al rigetto della pretesa ostensiva per*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

carezza del suo oggetto, salvo che dagli atti di causa emergano elementi istruttori volti a minare la veridicità di quanto dichiarato dalla resistente (circostanza nella specie da escludere)” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 2274).

[Consulta la sentenza](#)